



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi

PROCEDURA IN ECONOMIA
A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO
PRESSO L'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E
MICROSISTEMI,
SEDE DI CATANIA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

C.I.G. : 5174232751

Capitolato tecnico

Zona Industriale, Strada VIII n. 5 – 95121 Catania

☎ 095 5968211, fax 0955968312

Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586

I N D I C E

<i>DEFINIZIONI</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 3 - CORRISPETTIVO</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 4 - ORDINATIVO DI FORNITURA</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 5 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 6 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 10 - MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DEL CNR-IMM</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 11 - INADEMPIENZE E PENALITA'</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 12 - TUTELA DELLA MANO D'OPERA ED ASSICURAZIONI SOCIALI</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	<i>pag. 24</i>

Definizioni

Nel presente Capitolato le definizioni sotto elencate hanno il significato indicato di seguito.

Stazione Appaltante

e/o CNR-IMM: deve intendersi l'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), sede di Catania, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Fornitore Aggiudicatario: deve intendersi l'operatore economico a cui è stata aggiudicata la procedura di cui trattasi.

RUP: deve intendersi il Responsabile Unico del Procedimento.

Disciplinare: deve intendersi il Disciplinare di gara redatto dalla Stazione Appaltante, contenente le prescrizioni di ordine amministrativo che regolano la partecipazione alla gara di cui trattasi.

Capitolato: deve intendersi il Capitolato tecnico redatto dalla Stazione Appaltante, contenente le definizioni tecniche e le specifiche amministrative che regolano il rapporto tra Stazione Appaltante e Fornitore Aggiudicatario.

Buono pasto: deve intendersi il documento di legittimazione in forma cartacea, avente le caratteristiche di cui all'art. 6 del presente Capitolato, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

**Valore nominale o
valore facciale:**

deve intendersi il valore della prestazione indicato sul Buono pasto.

Valore aggiudicato:

deve intendersi il valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore Aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale.

**Dipendenti/Utilizzatori
del Buono pasto:**

devono intendersi i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, che prestano servizio presso una qualsiasi delle Sedi di utilizzo.

Esercizio/i:

devono intendersi gli esercizi, di cui al comma 3 dell'art. 285 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, che svolgono le seguenti attività:

- a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 287/1991 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, c. 1, della L. 443/1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D. Lgs. 114/1998 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4, c. 1, lett. h), punti 2), 3) e 4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

**Esercizio/i
convenzionato/i:**

devono intendersi gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore Aggiudicatario e presso i quali il Fornitore Aggiudicatario garantisce la "spendibilità" dei buoni pasto.

Commissione:

deve intendersi lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore Aggiudicatario riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso.

**Sede/i di consegna e
sede/i di utilizzo:**

devono intendersi la Sede centrale o l'Unità operativa della Stazione Appaltante, dove devono essere consegnati i Buoni pasto e dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura e nelle Richieste di Approvvigionamento.



Sconto offerto: deve intendersi lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore Aggiudicatario riconoscerà alla Stazione Appaltante, per ogni Buono pasto acquistato.

Importo della fornitura: deve intendersi l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto delle singole Richieste di Approvvigionamento. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

Costituisce oggetto della presente procedura la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto presso l'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, sede di Catania, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il Valore nominale dei Buoni pasto indicato dalla Stazione Appaltante rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato anche dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore aggiudicatario, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati sono quelle riportate all'art. 5 del presente Capitolato.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

Il CNR-IMM si riserva la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al presente Capitolato e al Disciplinare.

Il CNR-IMM si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni solari qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio, e al Fornitore non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

Nel caso in cui prima della stipula del contratto, sopravvenga e sussista una convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per il CNR-IMM rispetto a quelli offerti dal Fornitore aggiudicatario, il CNR-IMM procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva. In tal caso il CNR-IMM informerà preliminarmente il Fornitore aggiudicatario concedendo la possibilità di adeguare la propria offerta. Il Fornitore aggiudicatario eserciterà tale facoltà entro 20 (venti) giorni solari successivi alla richiesta da parte del CNR-IMM.

Nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, sopravvenga e sussista una convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per il CNR-IMM e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, il CNR-IMM procederà al recesso in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Art. 3 - CORRISPETTIVO

L'importo presunto annuo dell'appalto, soggetto a ribasso, è pari a complessivi Euro 70.000,00 (settantamila/00), tenendo conto del valore facciale dei Buoni pasto pari a Euro 7,00 IVA inclusa e di un fabbisogno stimato di n. 10.000 Buoni pasto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il CNR-IMM si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo stimato di Buoni pasto secondo il reale fabbisogno. In tal caso, il Fornitore resta obbligato ad eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato e dal contratto, e rinuncia espressamente a qualsiasi risarcimento o indennizzo per eventuali danni.

Il corrispettivo offerto per il servizio oggetto dell'appalto è rappresentato dal valore aggiudicato moltiplicato per il numero di buoni pasto richiesti ed effettivamente consegnati al CNR-IMM, al netto degli oneri fiscali.

Il prezzo è comprensivo di ogni spesa e/o onere diretti o connessi, necessari per l'esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato.

Non vi sono oneri relativi agli adempimenti per i rischi da interferenza.

Il prezzo offerto in sede di gara dal Fornitore aggiudicatario, rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale.

Art. 4 - ORDINATIVO DI FORNITURA

Il CNR-IMM stipula il Contratto di Fornitura mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, nel quale saranno indicate, tra l'altro, le Unità Approvvigionanti delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento.

L'Ordinativo di Fornitura potrà consistere in un documento cartaceo sottoscritto dall'Unità Ordinante ed inviato al Fornitore, anche via fax o, comunque, con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, ritenuto idoneo, e disciplinato dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. Nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura sia inviato a mezzo posta, dovrà essere spedito con lettera raccomandata A/R.

L'Ordinativo di Fornitura deve essere sottoscritto in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Stazione Appaltante ed inviato al Fornitore.

Il Contratto di Fornitura rappresenta l'impegno di spesa che il CNR-IMM assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell'Ordinativo di Fornitura.

Nell'Ordinativo di Fornitura dovranno essere contenute almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del soggetto autorizzato all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (Unità Ordinante), descritto al punto precedente;
- i riferimenti del soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163;
- l'importo della fornitura, calcolato moltiplicando il numero dei buoni richiesti per il Valore aggiudicato;
- il quantitativo della fornitura;
- la durata del contratto;
- il Valore nominale dei Buoni pasto.

4.1 - Addendum all'Ordinativo di fornitura

Ciascuna Unità Approvvigionante dovrà emettere un Addendum all'Ordinativo di Fornitura, da inviare al Fornitore contestualmente o successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, ed, in ogni caso, precedentemente o contestualmente all'invio della prima Richiesta di Approvvigionamento.

L'Addendum all'Ordinativo di Fornitura deve riportare il riferimento sia all'Ordinativo di Fornitura (numero di protocollo - data in cui è stato inviato) che all'Unità Approvvigionante indicata nell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Nell'Addendum devono essere indicati, tra l'altro, il numero dei soggetti aventi diritto al buono pasto, la sede di utilizzo dei buoni pasto, nonché i riferimenti per la fatturazione.

Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo fax e/o posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dal CNR-IMM nell'Addendum all'ordinativo di fornitura. In tal caso il CNR-IMM, in detto modulo indicherà, altresì, i relativi riferimenti.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura e, in particolare, delle sedi di utilizzo, dovranno essere immediatamente comunicate al Fornitore mediante invio di

una versione aggiornata dell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura con le medesime modalità di cui sopra.

4.2 - Richiesta di approvvigionamento

La richiesta di consegna dei Buoni Pasto sarà effettuata da ciascuna Unità Approvvigionante mediante invio al Fornitore delle Richieste di Approvvigionamento.

Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo e trasmesse al Fornitore a mezzo corriere, fax o posta elettronica, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

Le Unità Approvvigionanti hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio, fermo restando che, in caso di invio della Richiesta di Approvvigionamento per posta, l'Unità Approvvigionante ha la facoltà di revocare la predetta Richiesta di Approvvigionamento con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio della stessa.

Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per le Unità Approvvigionanti. In tal caso il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

La Richiesta di Approvvigionamento deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni :

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- l'Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento (in particolare: il numero di protocollo e la data in cui è stato inviato l'Ordinativo di fornitura);
- i quantitativi di Buoni pasto da consegnare;
- i riferimenti per la consegna (Indirizzo di consegna, etc..);
- il dettaglio della fornitura.

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

- la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell'Ordinativo di Fornitura a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce;
- l'Unità Approvvigionante abbia inviato l'Addendum all'Ordinativo di Fornitura compilato correttamente ed in ogni sua parte;
- nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura sia indicata la sede di utilizzo dei Buoni pasto, nonché il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto.

4.3 - Accettazione/Rifiuto della Richiesta di approvvigionamento

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione (a mezzo fax o altro preventivamente convenuto dalle parti) all'Unità Approvvigionante, al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, formalizzare (a mezzo fax o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data di ricevimento della richiesta medesima.

Nel caso di accettazione della Richiesta di approvvigionamento, il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di Buoni pasto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella

Richiesta stessa. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore in tempo utile eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata nei termini e con le modalità stabilite all'art. 7 del presente Capitolato.

Art. 5 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utilizzatori del buono pasto (i Dipendenti) una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 285 del D.P.R. 207/2010 e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno svolgere una delle seguenti attività, previste dal medesimo art. 285 del citato D.P.R. 207/2010:

1. la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
2. le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi convenzionati dovranno essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire e il CNR-IMM potrà verificare, per tutta la durata del contratto e per ciascuna sede di utilizzo:

- a) la presenza di almeno 1 (uno) Esercizio convenzionato ogni 8 (otto) Dipendenti, garantendo comunque un numero minimo di 2 (due) Esercizi, entro la distanza di 1 Km da ciascuna sede di utilizzo (calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi);
- b) la spendibilità, presso i suddetti Esercizi, dei buoni pasto oggetto del presente appalto.

La tabella seguente indica le sedi di utilizzo ed il numero dei soggetti utilizzatori del buono pasto:

Sede di utilizzo	N. Dipendenti	N. minimo di Esercizi
CNR-IMM Sede, Ottava Strada n. 5, Zona Industriale, 95121 Catania	33	4
CNR-IMM, Unità Operativa Catania (Università), Via Santa Sofia n. 64, 95123 Catania	15	2

Si precisa che il Fornitore aggiudicatario della gara, entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, dovrà convenzionare il numero di esercizi indicati nella propria Offerta Tecnica. Tale numero di Esercizi non potrà essere inferiore al numero minimo riportato sopra e, comunque, non inferiore a 2 (due) Esercizi per ciascuna sede di utilizzo.

Si precisa, infine, che entro il termine sopra indicato (45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva) il Fornitore aggiudicatario dovrà fornire al CNR-IMM la prova dell'adempimento degli obblighi indicati nella propria Offerta Tecnica relativamente al numero di Esercizi da convenzionare, trasmettendo alla stessa un elenco di Esercizi distinti per sede di utilizzo.

Nell'elenco il Fornitore potrà indicare gli esercizi che dispongono di alimenti idonei al consumo da parte di soggetti con abitudini alimentari rispondenti a scelte etiche o dettami religiosi e di soggetti che

presentino allergie o intolleranze alimentari (es. celiaci, intolleranza al lattosio, favismo, ecc.).

Ogni modifica, integrazione o sostituzione che interverrà nell'elenco degli Esercizi convenzionati, durante tutta la durata del contratto, dovrà essere tempestivamente comunicata al CNR-IMM.

Art. 6 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

Ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 285 del D.P.R. 207/2010, i Buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) costituiscono il documento che consente all'Esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione;
- c) dovranno essere non nominativi;
- d) possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai Dipendenti del CNR-IMM;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato;
- f) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- g) comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

I Buoni pasto dovranno riportare:

- a) la ragione sociale e il codice fiscale del CNR-IMM secondo la sede di utilizzo;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, che deve essere almeno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione;

- e) l'indicazione del termine entro il quale l' esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- f) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;
- g) la dicitura "Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto, che gli Esercizi convenzionati forniscano ai soggetti indicati all'art. 5, comma 1, lettera d) del presente Capitolato il servizio sostitutivo di mensa dietro presentazione dei Buoni pasto.

Il Fornitore aggiudicatario non può sospendere o interrompere in alcun caso il servizio oggetto del presente Capitolato con decisione unilaterale, neanche qualora siano in atto controversie con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita in una unica soluzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento emessa da ciascuna sede di utilizzo, nelle quantità e qualità richieste, presso l'indirizzo di consegna indicato sulla richiesta.

I buoni pasto dovranno essere consegnati in blocchetti (carnet) da n. 20 (venti) buoni e numerati progressivamente.

Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a:

- a) garantire che tutti gli Esercizi convenzionati siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;
- b) rispettare, per tutta la durata del contratto di fornitura, gli impegni relativi alla commissione offerta ed ai termini massimi di

pagamento agli Esercenti, dichiarati in sede di Offerta Tecnica, così come meglio descritto nel disciplinare di gara. Tali termini di pagamento saranno calcolati dalla data successiva alla consegna dei buoni pasto e della relativa fattura (al Fornitore). Al riguardo si precisa che nessun vincolo deve essere posto all'Esercente al fine di ottenere il riconoscimento della commissione ed il rispetto dei termini di pagamento offerti in gara;

- c) garantire il servizio sostitutivo di mensa attraverso un numero di Esercizi convenzionati mai inferiore rispetto a quello indicato in sede di Offerta tecnica, nel rispetto delle condizioni minime indicate nel presente Capitolato;
- d) comunicare al CNR-IMM, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzione con gli Esercizi o l'eventuale venir meno delle autorizzazioni e delle licenze prescritte dalla vigente normativa, provvedendo, entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti Esercizi aventi i requisiti indicati nel presente Capitolato e garantendo le medesime condizioni contrattuali;
- e) provvedere tempestivamente, e comunque entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta formulata dal CNR-IMM, a stipulare ulteriori convenzioni con Esercizi, qualora quelli precedentemente indicati non risultino in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
- f) nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati al CNR-IMM, dovrà applicare anche a detti esercenti la commissione ed i termini di pagamento eventualmente indicati in sede di Offerta;
- g) garantire l'esecuzione della prestazione senza avanzare pretese di modifica dei termini e delle condizioni previsti dal presente Capitolato e dal contratto di fornitura;
- h) esonerare il CNR-IMM da qualsiasi responsabilità ed oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra il Fornitore e gli Esercizi convenzionati, nonché da contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti

intercorrenti tra il Fornitore ed il proprio personale dipendente, in ordine all'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato e dal contratto;

- i) garantire che, a fronte della consegna dei buoni pasto, i Dipendenti del CNR-IMM ricevano dagli Esercizi convenzionati le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa, reso a regola d'arte secondo le modalità pattuite;
- j) rispettare la legislazione antimafia per l'intera durata del contratto
- k) applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto del presente appalto ed in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. Il Fornitore è tenuto, esonerando il CNR-IMM da qualsiasi responsabilità, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi ed assicurativi che spettano al datore di lavoro;
- l) comunicare, tempestivamente e successivamente alla stipula del contratto, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato al rapporto contrattuale con il CNR-IMM, oltre che le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al CNR-IMM ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo della fornitura verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione.

Il Fornitore aggiudicatario emetterà la fattura riportante:

- a) intestazione, secondo le indicazioni contenute in ciascuna Richiesta di approvvigionamento;
- b) il CIG (Codice Identificativo Gara): **5174232751**;
- c) il riferimento all'ordine/contratto ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento, emessi dal CNR-IMM;
- d) quantitativo di buoni effettivamente consegnati ed il relativo intervallo della numerazione (es. da n. xxxxx a n.yyyyy);
- e) importo della fornitura;
- f) l'aliquota IVA come per legge (se trattasi di operatore economico italiano o straniero residente in Italia).

Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato dal Fornitore in fase di stipula del contratto.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del Fornitore aggiudicatario, di tutte le condizioni contrattuali nonchè degli adempimenti di legge. In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte del CNR-IMM.

A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 6, comma 2, del presente Capitolato, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti al comma 1 precedente, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente alla Richiesta di approvvigionamento per la quale il CNR-IMM si è reso inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Richieste di approvvigionamento emesse dalla medesima Amministrazione inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità,

decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di approvvigionamento. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di approvvigionamento, il Fornitore comunicherà la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.

Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l'accettazione/rifiuto dell'ordinativo di fornitura.

Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni emessi.

Nel caso in cui il mancato pagamento della fattura per periodi superiori a 90 (novanta) giorni sia dovuto a fatto imputabile al Fornitore, la fornitura del servizio di cui al presente Capitolato e al contratto non potrà essere sospesa.

Art. 10 - MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DEL CNR-IMM

Il CNR-IMM si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.

Le suddette Verifiche, effettuate a campione presso gli Esercenti e/o presso il Fornitore, saranno volte ad accertare l'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli impegni relativi al convenzionamento, e consisteranno in un monitoraggio sull'esistenza degli Esercizi, sull'effettiva spendibilità dei Buoni pasto per gli utilizzatori, nonché sul pieno riconoscimento del Valore nominale del Buoni medesimi, sul rispetto da parte del Fornitore dei termini di pagamento e delle commissioni da applicare agli Esercenti.

Il CNR-IMM potrà effettuare anche ulteriori verifiche atte a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli Esercenti e del CNR-IMM.

Art. 11 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dal CNR-IMM al Fornitore, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero accolte dal CNR-IMM le penali saranno definitivamente applicate.

Il CNR-IMM potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore aggiudicatario a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato al netto dell'IVA; resta ferma la facoltà del CNR-IMM di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, e ciò senza che l'aggiudicatario possa accampare pretese di sorta.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni Pasto come indicati nell'art. 6, comma 3, del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al CNR-IMM una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto dei buoni pasto consegnati in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al CNR-IMM una penale pari al 5% del valore netto dei buoni pasto aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione degli stessi, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dal CNR-IMM, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore del CNR-IMM, pari allo 0,5% del valore netto dei buoni pasto oggetto della irregolare consegna, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura.

Nel caso di inadempimento di quanto disposto all'art. 6, commi 1 e 2 e comma 4 lettere a) e d), laddove il Fornitore non effettui la comunicazione nei termini stabiliti, sarà tenuto a corrispondere al CNR-IMM una penale da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in funzione della gravità dell'inadempimento, per ogni singola contestazione.

Nel caso di inadempimento di quanto disposto all'art. 6, esclusi i casi di cui al comma precedente, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al CNR-IMM una penale da un minimo di Euro 20,00 (venti/00) fino ad un massimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) in funzione della gravità dell'inadempimento, per ogni singola contestazione e per ogni giorno solare di ritardo nell'inadempimento.

Resta ferma la facoltà del CNR-IMM di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

Art. 12 - TUTELA DELLA MANO D'OPERA ED ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Fornitore aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, anche ogni altra norma di legge, decreto e regolamento vigente o che siano emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali.

Il Fornitore aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Inoltre, è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nella fornitura oggetto della presente gara, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge la fornitura ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.

Il Fornitore aggiudicatario si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme dagli stessi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano il Fornitore aggiudicatario fino alla data di scadenza del contratto anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura dimensioni della società di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il CNR-IMM potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del contratto;
- stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali;
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie

del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- violazione della legislazione antimafia;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge e regolamento, tali da compromettere la qualità delle forniture;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione delle forniture;
- subappalto non autorizzato oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Art. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di forniture ad enti pubblici, il Fornitore aggiudicatario è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente capitolato, alla esatta osservanza:

- a) del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- b) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché di normativa antimafia";
- c) dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche per quanto applicabile;
- d) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- e) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

La presente procedura è altresì disciplinata, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del codice civile per quanto applicabili, da quelle contenute nel Disciplinare, nonché dai seguenti allegati che risultano parte integrante della documentazione di gara e che gli operatori economici concorrenti ne accettano, sin d'ora, senza riserve e/o eccezioni alcune, i contenuti:

- Modello "Dichiarazione amministrativa";
- Modello "Offerta tecnica";
- Modello "Offerta Economica".

Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Catania.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il CNR-IMM provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del CNR-IMM, ivi incluso la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante.

Il Direttore

(Dott. Rosario Corrado Spinella)